

ANTONIO ALBANESE

I CONTRATTI DELLA FILIERA AGROALIMENTARE TRA EFFICIENZA DEL MERCATO E GIUSTIZIA DELLO SCAMBIO

SOMMARIO:

1. Etica ed economia nella regolazione del mercato agroalimentare. – 2. La contrattazione collettiva in agricoltura come strumento di riequilibrio e i suoi limiti soggettivi e oggettivi. – 3. Disparità di potere negoziale e disciplina delle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare. – 4. I requisiti di forma e di contenuto minimo del contratto di cessione di prodotti agroalimentari: i rimedi del diritto civile. – 5. La correzione degli squilibri del regolamento contrattuale e l'adeguamento della nullità alle esigenze di protezione del contraente vittima dell'abuso. – 6. Libero mercato e contratto giusto nella concezione neo-istituzionale del diritto.

1. Etica ed economia nella regolazione del mercato agroalimentare

La crescente sensibilità sociale verso i temi dell'alimentazione, della salute e dell'ambiente si caratterizza sempre più come ricerca di nuovi modelli di organizzazione della filiera agroalimentare, che riescano a contemperare in modo equilibrato ed efficiente una pluralità di valori e interessi¹. Non soltanto la sicurezza alimentare nella duplice accezione di *food safety* e *food security*, ma altresì la salvaguardia del territorio, la dignità del lavoro umano

* Professore ordinario di Diritto civile nell'Università cattolica del Sacro Cuore.

¹ Sul significato che la filiera agroalimentare assume nell'organizzazione della società contemporanea e sul ruolo del diritto come garanzia di valori anche non economici cfr. A. ALBANESE, *Vertical integration contracts in agriculture: fair trade and efficiency of the food chain*, in *Envisioning a future without food waste and food poverty. Societal challenges*, a cura di L. Escajedo San-Epifanio e M. De Renobales Scheifler, Wageningen Academic Publishers, 2015, p. 89 ss.

nel settore agricolo e non da ultimo l'equità nei rapporti commerciali, che garantiscano una adeguata remunerazione dell'impresa agricola², assicurandone la continuità nel tempo assieme al patrimonio di conoscenze e abilità umane di cui essa è custode.

Nel perseguimento di tali obiettivi un compito fondamentale è riconosciuto in modo sempre più consapevole al diritto, man mano che si rivela illusorio il "mito" liberista di un mercato in grado di autoregolarsi secondo un ordine spontaneo, basato esclusivamente sulle leggi naturali dell'economia, di per sé sufficienti ad accrescere il livello complessivo di benessere dell'intera società³. La stessa scienza economica mette infatti in evidenza che, in assenza di adeguati controlli e correttivi, le distorsioni della concorrenza e le imperfezioni del mercato, anche in ambito agroalimentare, possono determinare il fallimento⁴.

Proprio dalla prospettiva della produzione agroalimentare risulta inoltre particolarmente evidente il rischio che la libera concorrenza, in assenza di regole giuridiche, si conformi a criteri esclusivamente economici a scapito di valori fondamentali della persona umana. La tutela di interessi non meramente patrimoniali non può essere pertanto rimessa al funzionamento spontaneo dei meccanismi commerciali, ma esige una precisa scelta di politica del diritto, che si traduca in una disciplina dei rapporti giuridici coerente con la rilevanza anche etica del mercato⁵. Non si può infatti ridurre il diritto «a mera tecnica di organizzazione sociale, misconoscendone la funzione di realizzare storicamente un sistema di valori di-

² Il «crescente impoverimento dei produttori agricoli, a fronte di un costante aumento del margine di guadagno delle imprese di trasformazione e dei commercianti all'ingrosso» è sottolineato da L. COSTANTINO, *La tutela del contraente debole nelle relazioni negoziali lungo la filiera agroalimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e statunitensi*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, p. 167 ss.

³ Il riferimento è alla nota teoria di F.A. VON HAYEK, *La confusione del linguaggio nel pensiero politico*, trad. it. di G. Minotti, in *Nuovi studi di filosofia, politica, economia, storia delle idee*, a cura di E. Coccia, Armando, 1988, p. 90 ss.

⁴ Rileva al riguardo C. CASTRONOVO, *Il capitalismo come vicenda giuridica*, in *Rel. ind.*, 1983, pp. 193-194 che «la mano invisibile pensata da Adam Smith, quale provvidenza secolarizzata, a muovere i fili dell'umana vicenda, appare vieppiù invisibile, fino a diventare una mano morta che non orienta nulla, che non dà ai rapporti economici il loro equilibrio ideale».

⁵ Vedi sul punto D. ANTISERI, *La virtù del mercato nella tradizione del cattolicesimo liberale*, in *Quaderni dell'Associazione per lo sviluppo degli Studi di Banca e Borsa*, ASSBB, 2007, XIX, p. 13 ss.

stinto e sovraordinato ai valori puramente economici»⁶.

Riconoscere l'artificialità del mercato come istituzione regolata da norme giuridiche non significa peraltro acconsentire a un modello puramente positivistico, che rimetta all'arbitrio assoluto del legislatore la disciplina dell'economia⁷. Negli ordinamenti costituzionali che, come il nostro, individuano il fondamento del diritto nei valori meta-positivi incorporati nella Costituzione sotto forma di diritti fondamentali della persona, se è inaccettabile una lettura delle norme che regolano i rapporti economici come funzionali a promuoverne esclusivamente l'efficienza⁸, è in pari tempo necessario un intervento normativo volto a garantire che l'iniziativa privata non si svolga «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà (e) alla dignità umana» come puntualmente stabilisce l'art. 41, c. 2, Cost.⁹

La rilevanza degli interessi non patrimoniali della persona nella disciplina degli scambi e del mercato trova peraltro riconoscimento anche nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che nell'attuale art. 169 individua tra i propri obiettivi la tutela dei consumatori non solo dal punto di vista economico, ma anche con riferimento ad altri valori quali la salute e la sicurezza, promuovendo il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione¹⁰.

Per altro verso l'intervento pubblico, che pure è indispensabile, non può

⁶ In questo senso magistralmente L. MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, in *Studi in onore di Alberto Asquini*, III, Cedam, 1963, p. 1085.

⁷ Così, invece, N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, 2004, p. 10 ss.

⁸ Sulla non riducibilità del diritto al concetto economico di efficienza vedi R.S. SUMMERS, *Economics and the Autonomy of Law. Legal Analysis and Legal Theory*, in *Rechtstheorie*, X, Vernunft und Erfahrung im Rechtsdenken der Gegenwart, 1986, p. 399 ss. D'altra parte lo stesso R. POSNER, *The Ethical and Political Basis of The Efficiency Norm in Common Law Adjudication*, VIII, *Hofstra L. Rev.*, 1980, p. 846 riconosce che la massimizzazione dell'utilità complessiva costituisce un fondamento etico della *common law*, non generalizzabile rispetto ad altre esperienze.

⁹ Al riguardo A. DI MAJO, *Libertà contrattuale e dintorni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1995, p. 9, aveva evidenziato la tendenza a spostare i confini della libertà contrattuale nella direzione della difesa dei diritti o interessi di singoli che potrebbero essere pregiudicati dal suo esercizio. Sui rapporti tra i limiti posti all'iniziativa economica privata dall'art. 41, c. 2, Cost. e i diritti inviolabili riconosciuti dall'art. 2 Cost. e sulla loro incidenza sulla disciplina dei rapporti privati vedi altresì P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, ESI, 1972, p. 150 ss.

¹⁰ Sottolinea il passaggio dall'«Europa dei mercati all'Europa dei diritti» S. RODOTÀ, *Il codice civile e il processo costituente europeo*, in *Giustizia società e mercato nel diritto europeo dei contratti*, a cura di A. Somma, Giappichelli, 2007, p. 196.

assumere le forme oppressive del dirigismo e della pianificazione economica¹¹, ma deve attuarsi secondo modalità che riconoscano il ruolo del mercato come istituzione socialmente utile, garantendone il funzionamento non solo efficiente, ma anche corretto¹². Il rispetto dei valori fondamentali posti al vertice dell'ordinamento giuridico deve pertanto coniugarsi con un sistema che, attraverso l'incontro di domanda e offerta, favorisca il progresso sociale e il pieno sviluppo della personalità umana¹³.

In questo senso anche l'organizzazione della filiera agroalimentare si realizza attraverso una fitta rete di rapporti fondati su strumenti contrattuali, che regolano le diverse fasi e attività, attraverso le quali i prodotti giungono dai luoghi di produzione ai consumatori finali¹⁴.

Le esigenze di consumo tipiche di una società complessa come quella odierna e la necessità di confrontarsi con mercati sempre più globalizzati e competitivi postulano infatti un sistema agroalimentare caratterizzato da una forte specializzazione e divisione dei compiti.

Un sistema moderno e tecnologicamente avanzato di produzione e distribuzione rende al contempo più agevole il rispetto dei requisiti di igiene degli alimenti, i controlli di sicurezza e i meccanismi di tracciabilità, attraverso un coordinamento tra produzione, trasformazione e distribuzione fin dalle fasi iniziali delle attività di coltivazione e allevamento. Le industrie alimentari e le imprese di intermediazione e di distribuzione richiedono infatti prodotti di base conformi a precisi standard qualitativi, funzionali a soddisfare la domanda dei mercati finali. Agricoltura, industria alimentare e distribuzione sono

¹¹ Rileva tale esigenza S. MAZZAMUTO, *Note minime in tema di autonomia privata alla luce della Costituzione europea*, in *Europa dir. priv.*, 2005, p. 59, secondo il quale il principio generale della giustizia contrattuale non deve tradursi in limiti all'autonomia contrattuale a tal punto stringenti da sconfinare in un dirigismo incompatibile con la concorrenza nel mercato.

¹² L. MENGONI, *Autonomia privata e costituzione*, ora in *Scritti. I. Metodo e teoria giuridica*, a cura di C. Castronovo-A. Albanese-A. Nicolussi, Giuffrè, 2011, p. 103.

¹³ Cfr. L. MENGONI, *Persona e iniziativa economica privata nella Costituzione*, ora in *Scritti. I. Metodo e teoria giuridica*, cit., p. 98 ss. Considerazioni analoghe, da una prospettiva più generale di politica del diritto, in W.H. BALEKJIAN, *Legal Reasoning and Economic Reasoning*, in *Rechtstheorie*, X, Vernunft und Erfahrung im Rechtsdenken der Gegenwart, 1986, pp. 375-377.

¹⁴ Questo fenomeno rappresenta la struttura tipica della produzione agroalimentare, mentre assumono rilievo marginale la c.d. filiera corta e i mercati locali dei prodotti a chilometro zero, che, pur esprimendo valori certamente da promuovere, non possono sostituire l'industria agroalimentare nella soddisfazione dei bisogni umani nell'attuale contesto storico-sociale. Su tali aspetti cfr. altresì P. SURACE, *Agricoltori, accordi interprofessionali e contratti*, in *www.rivistadirittoalimentare.it*, 2008, p. 2.

quindi attività in continuo dialogo tra loro, che trovano nella dimensione della filiera l'elemento ordinante in grado di ricondurle a unità funzionale¹⁵.

In questo sistema l'azienda agricola occupa una posizione centrale, in quanto non è solo fornitrice di prodotti destinati al settore secondario, ma è a sua volta destinataria di prestazioni offerte da altre imprese che operano anch'esse nell'ambito della produzione primaria. Essa viene dunque in considerazione non già come unità produttiva isolata e autosufficiente, ma come organizzazione integrata in un sistema complesso di relazioni. Caratteristica della filiera è infatti quella di mettere in collegamento tra loro più mercati, posti a monte e a valle della produzione agricola¹⁶, attraverso un insieme di relazioni contrattuali, che danno contenuto a scambi omogenei e seriali.

In tale contesto la disciplina legale dei contratti assume un ruolo fondamentale al fine del corretto ed efficiente funzionamento del mercato agroalimentare¹⁷, in quanto strumento funzionale non solo ad accrescere la quantità e la qualità dei prodotti, offrendo ai consumatori beni migliori a prezzi inferiori, ma altresì a ripartire in maniera più equa i profitti dell'intera filiera tra coloro che operano all'interno di essa¹⁸.

Un sistema di rapporti contrattuali giusto ed efficiente è del resto il presupposto necessario anche per garantire la continuità nel tempo dell'impresa agricola¹⁹ e la sua capacità di innovazione e per aumentare il grado di effettività anche di norme che perseguono obiettivi ulteriori quali l'igiene e la sicurezza degli alimenti e il rispetto dell'ambiente²⁰.

In questo senso la disciplina dei contratti della filiera si inserisce in un si-

¹⁵ Con riguardo a tale aspetto vedi F. ALBISINNI, *Mercati agroalimentari e disciplina di filiera*, in *www.rivistadirittoalimentare.it*, 2014, p. 7.

¹⁶ Cfr. al riguardo R. TOMMASINI, *La nuova disciplina dei contratti per i prodotti agricoli e alimentari*, in *www.rivistadirittoalimentare.it*, 2012, p. 2.

¹⁷ Per un'analisi dei rapporti tra disciplina del contratto e regolazione del mercato cfr. A. ALBANESE, *Contratto mercato responsabilità*, Giuffrè, 2008, p. 40 ss.

¹⁸ È in questo senso emblematico l'art. 26, reg. 1257/1999/CE, secondo cui gli interventi a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli devono garantire una equa ripartizione dei vantaggi economici tra tutti i soggetti che operano nella filiera, senza escludere gli imprenditori agricoli. Sul punto vedi altresì I. CANFORA, *Prodotti agricoli (vendita)*, in *Dig. disc. priv., sez. civ., Agg.*, Utet, 2007, p. 1082.

¹⁹ Così anche G. BIFERALI, *Nullità a tutela dell'impresa "dipendente" e filiera agroalimentare*, in *Europa dir. priv.*, 2015, p. 619.

²⁰ Su questi ulteriori aspetti vedi L. COSTATO, *Una ricognizione sui principi fondanti del diritto alimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2005, I, p. 203 ss.

stema più ampio di regolazione dell'intero settore agroalimentare²¹.

In conformità con il nuovo modo di intendere l'intervento dello Stato nell'economia, non più diretto a sostituirsi all'iniziativa economica privata²², ma a garantirne il corretto funzionamento, trovano sempre meno spazio forme di determinazione eteronoma del regolamento contrattuale, sempre più rimessa alla libera negoziazione tra le parti private²³. L'intervento cogente del legislatore nazionale ed europeo si realizza, invece, mediante una nuova tipologia di norme imperative, che non vietano o impongono clausole contrattuali determinate *ex ante*, ma garantiscono il corretto esercizio dell'autonomia privata, introducendo un controllo giudiziale sul regolamento negoziale, volto a correggere *ex post* eventuali abusi del contraente più forte a danno del più debole²⁴.

A questa logica risponde anche la regolazione degli scambi della filiera agroalimentare²⁵, che non si presenta come disciplina organica di figure negoziali tipiche, ma si limita a interventi frammentari, talvolta non ben coordinati tra loro, volti a riequilibrare specifiche situazioni di disparità di potere contrattuale. Questa incompletezza costituisce del resto una conseguenza naturale delle intrinseche finalità di protezione di interventi normativi, che non hanno lo scopo di dettare le regole del rapporto contrattuale in assenza o contro la volontà manifestata dalle parti, ma di impedire determinate condotte abusive del contraente più forte e di correggere gli squilibri che da esse possano derivare²⁶.

²¹ Come, del resto, rileva F. ALBISINNI, *Mercati agroalimentari e disciplina di filiera*, cit., p. 5, la dimensione del contratto non è idonea a esprimere compiutamente la complessità delle relazioni tra imprese della filiera agroalimentare.

²² Tale stagione dell'ordinamento e del pensiero giuridico è ben rappresentata dall'opera di P. BARCELLONA, *Intervento statale e autonomia privata nella disciplina dei rapporti economici*, Giuffrè, 1969.

²³ L. MENGONI, *Autonomia privata e costituzione*, cit., p. 103. Lungo questa linea di pensiero V. ROPPO, *Behavioural Law and Economics, regolazione del mercato e sistema dei contratti*, in *Riv. dir. priv.*, 2013, p. 184 ss. ribadisce la necessità che l'intervento legislativo non comprima l'autonomia privata, ma la espanda, ripristinando le condizioni per il suo razionale esercizio contro i possibili fattori di disturbo.

²⁴ Sia al riguardo consentito richiamare quanto già avevo sostenuto in A. ALBANESE, *Disciplina generale e discipline speciali dell'invalidità: la nullità del contratto di lavoro*, in *Europa dir. priv.*, 2006, p. 922 ss. e spec. pp. 935-936.

²⁵ Sulle vicende del progetto di codice alimentare vedi P. BORGHI, *Il progetto di Codice di diritto alimentare*, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2007, p. 20 ss.

²⁶ In merito a tale tendenza legislativa, riscontrabile anche nella disciplina dei contratti con i consumatori vedi A. ALBANESE, *I contratti dei consumatori tra diritto privato generale e diritti secondari*, in *Jus*, 2009, p. 352.

2. La contrattazione collettiva in agricoltura come strumento di riequilibrio e i suoi limiti soggettivi e oggettivi

Anche con il passaggio a una agricoltura industrializzata e tecnologicamente avanzata permangono le condizioni di debolezza strutturale del produttore agricolo (coltivatore o allevatore) rispetto ad alcune controparti contrattuali, quali ad esempio il grossista, l'industria di trasformazione e la grande distribuzione organizzata.

Per ovviare a tali inconvenienti trovano riconoscimento normativo diversi strumenti di riequilibrio, con riferimento ai quali rivestono un ruolo fondamentale anche le organizzazioni di produttori, come soggetti che, per un verso, sono in grado di concentrare l'offerta, commercializzando i prodotti conferiti dagli associati²⁷, e per altro verso, contribuiscono a bilanciare il potere negoziale della domanda nelle relazioni di filiera, stipulando con le contrapposte organizzazioni rappresentative dei potenziali acquirenti contratti quadro volti a determinare il contenuto dei «contratti di coltivazione, allevamento e fornitura» che saranno successivamente conclusi dai rispettivi associati. Il legislatore quindi non tipizza il contenuto di tali accordi, ma rimette all'autonomia collettiva la predisposizione di un contratto-tipo, ossia di un modello destinato a regolare i futuri rapporti negoziali tra i singoli contraenti²⁸.

Anche per i contratti della filiera agroalimentare, come per i contratti di lavoro subordinato, lo strumento della contrattazione collettiva è funzionale a correggere le disparità di potere contrattuale²⁹. In tale logica la legge, da

²⁷ Questo scopo è chiaramente enunciato dall'art. 2, c. 1, lett. b), d.lgs. 102/2005 e trova conferma nel successivo art. 3, c. 2, lett. a), che impone la previsione nello statuto dell'obbligo degli associati di conferire e far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente all'organizzazione, con facoltà per questa di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25% dei loro prodotti.

²⁸ Sottolinea quest'aspetto M. GIUFFRIDA, *I contratti di filiera nel mercato agroalimentare*, in *www.rivistadirittoalimentare.it*, 2012, p. 4 ss., la quale rileva anche non riconducibilità di tali schemi negoziali a singoli tipi contrattuali.

²⁹ Gli interventi normativi volti a promuovere la stipula di accordi collettivi per aumentare il potere contrattuale della parte più debole all'interno della filiera agroalimentare non costituiscono peraltro una caratteristica esclusiva degli ordinamenti europei, ma si riscontrano anche nella legislazione statunitense: cfr. D. O'BRIEN, *Policy approaches to address problems associated with consolidation and vertical integration in agriculture*, in *Drake Journal of Agricultural Law*, 2004, p. 33 ss.

un lato, obbliga gli acquirenti aderenti ad organizzazioni stipulanti³⁰ a inserire le clausole del contratto tipo nel contratto individuale stipulato con i singoli produttori agricoli, dall'altro, consente a quest'ultimi di pretendere l'applicazione anche se non abbiano aderito a una organizzazione firmataria, a condizione che versino i contributi che, secondo i diversi statuti, sono destinati a finanziare gli interventi di valorizzazione dei prodotti oggetto del contratto quadro e a stabilizzarne il mercato³¹.

Per ampliare l'ambito soggettivo di efficacia della contrattazione collettiva l'ordinamento stabilisce inoltre che, nell'attribuzione dei contributi pubblici per le innovazioni, siano preferite le imprese che abbiano stipulato contratti di coltivazione, allevamento e fornitura conformi al contratto quadro di riferimento³².

Quest'ultimo tuttavia, pur nelle ipotesi in cui trova applicazione, non può riguardare tutti gli elementi essenziali dei futuri rapporti individuali. In particolare il contratto collettivo, nel rispetto dei principi *antitrust*, può solo prevedere le modalità e i criteri di diversificazione dei prezzi in relazione al processo produttivo seguito e alle caratteristiche qualitative dei prodotti, non la concreta pattuizione dei corrispettivi che invece è riservata alla parti dei singoli contratti di fornitura³³.

Quest'aspetto però, se è compatibile con i meccanismi concorrenziali del mercato, può mettere il produttore agricolo nella condizione di dover accettare compensi iniqui e non sufficientemente remunerativi, compromettendo la stessa funzionalità del mercato come strumento di efficiente allocazione delle risorse.

Il rischio di possibili abusi di potere negoziale, peraltro, è particolarmente evidente nell'ambito dei contratti di integrazione verticale³⁴, mediante i

³⁰ Non sono invece vincolate ai contenuti del contratto quadro le controparti dell'impresa agricola che non abbiano aderito ad alcuna delle organizzazioni stipulanti.

³¹ Vedi in questo senso le disposizioni di cui all'art. 13, cc. 1-2, l. 102/2005. Al riguardo però P. SURACE, *Agricoltori, accordi interprofessionali e contratti*, cit., p. 8 rileva il rischio che l'estensione dei vantaggi associativi agli agricoltori non associati costituisca un disincentivo ad associarsi e quindi una possibile causa di insuccesso della contrattazione collettiva affidata alle organizzazioni di produttori.

³² Così l'art. 14, l. 102/2005.

³³ Cfr. art. 15, c. 3, l. 102/2005. Costituisce invece una eccezione il reg. 12/261/UE che, in deroga alle norme sulla concorrenza, ha riconosciuto alle organizzazioni di produttori la possibilità di negoziare il prezzo del latte con l'industria di trasformazione.

³⁴ Cfr. per tutti L. COSTANTINO, *La tutela del contraente debole nelle relazioni negoziali lungo la filiera agroalimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e statunitensi*, cit., p. 176.

quali il produttore agricolo assume una serie di impegni relativi alla propria attività produttiva, conformandola alle specifiche richieste della controparte e impegnandosi a cederle integralmente la sua produzione. Come contropartita l'acquirente si obbliga a ritirare tutti i prodotti, dopo aver verificato il rispetto dei criteri pattuiti³⁵.

In questo modo l'acquirente si assicura il quantitativo di beni necessario per la sua attività, mentre il produttore ha la certezza di allocare tutta la sua produzione. Ne derivano benefici non solo per i contraenti, ma per l'efficienza dell'intero sistema agroalimentare, in termini di miglioramento qualitativo dei prodotti, che possono essere sempre più conformati alle richieste del mercato, anche attraverso investimenti mirati e una maggiore specializzazione del lavoro. L'armonizzazione tra domanda e offerta previene inoltre possibili crisi causate da eventuali *surplus* di produzione destinata e rimanere invenduta.

Questo sistema integrato di relazioni tuttavia espone le imprese agricole al rischio di perdere la propria autonomia e di trovarsi in una posizione di dipendenza economica rispetto all'acquirente, quando ad esempio, per adeguare la produzione alle richieste della controparte, siano stati effettuati investimenti specifici difficilmente convertibili³⁶, eventualmente attraverso il ricorso a finanziamenti bancari. Alla scadenza del contratto l'acquirente può approfittare di questa situazione per imporre alla controparte condizioni contrattuali per essa più gravose³⁷, appropriandosi delle utilità economiche ricavabili dagli stessi investimenti³⁸.

³⁵ A tale riguardo l'art. 1, c. 1, lett. g), l. 102/2005 prevede che i contratti-tipo abbiano per oggetto la garanzia di reciproca fornitura.

³⁶ Si tratta in altre parole d'investimenti effettuati nel corso di un determinato rapporto commerciale, che avrebbero un valore inferiore a quello iniziale ove fossero successivamente destinati ad usi alternativi in altre relazioni contrattuali: in tal senso vedi P.L. JOSKOW, *Asset specificity and vertical integration*, in *The New Palgrave Dictionary of Economics and Law*, I, MacMillan, 1998, I, pp. 107-108.

³⁷ Sul rischio di comportamenti opportunistici nell'ambito di relazioni commerciali di lunga durata (c.d. *relating contracts*) O.E. WILLIAMSON, *Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives*, in *36 Administrative Science Quarterly*, 1991, p. 281 ss. Con specifico riguardo agli investimenti specifici di difficile conversione vedi inoltre B. KLEIN-R.G. CRAWFORD-A.A. ALCHIAN, *Vertical Integration, appropriable rents and the competitive contracting process*, in *Journal of Law and Economics*, XXI, 1978, p. 297 ss.

³⁸ Queste sono le c.d. *quasi rents*, secondo l'espressione già utilizzata da A. MARSHALL, *Principles of economics*⁸, MacMillan, 1920, p. 51 ss. e ripresa da O.E. WILLIAMSON, *The economic institution of capitalism: firms, markets, relational contracting*, The Free Press New York, 1985, p.